Codice A1618A
D.D. 27 ottobre 2026, n. 792
L.R. n. 4/2009 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: omissisomissisomissis - Interventi selvicolturali in Comune di Brondello, località Torre di Brondello - Istanza n. 2026/24925.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 792/A1618A/2026 DEL 27/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 4/2009 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: *omissisomissisomissis* - Interventi selvicolturali in Comune di Brondello, località Torre di Brondello – Istanza n. 2026/24925.

1. PREMESSO CHE in data 17/09/2026 (ns. prot. n. 00130982) è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – istanza n. 2026/24592 ai sensi della l.r. 4/2009, dalla *omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis*, in qualità di utilizzatore.
All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

2. RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 00130983 in data 17/09/2026;

3. PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. RICHIAMATA la richiesta integrativa inviata dal Settore in data 02/10/2026 - Prot. n. 00139944;

5. VISTA la documentazione integrativa inviata in data 26/10/2026 - Prot. n. 0153227;

6. VISTO il Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 27/10/2026, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola;

7. VISTA la differenza rilevata tra i mappali riportati nel modello di istanza SIFOR e le particelle d'intervento effettivamente individuate nel progetto;

8. DATO ATTO che l'incongruenza è dovuta all'intersezione spaziale tra la geometria scaricata e il livello geografico BDTRE, che include anche sfridi di superfici minime e che pertanto la presente autorizzazione viene rilasciata per i mappali indicati negli elaborati progettuali allegati all'istanza;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste ";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", 20 settembre 2011, n. 8/R D.P.G.R. e s.m.i.;
- gli articoli 4 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

a) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la *omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis* all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Brondello, località Torre di Brondello, sui terreni, individuati al N.C.T. di Brondello, al Fg. 23 mappali n. 4-5-6-8-10-317 e al Fg. 20 mappali n. 26-27-29-30-32-45-47-48-49-55 per una superficie complessiva pari a 6,13 ha, interessata da Castagneto (4,57 ha) e Acero Tiglio Frassineto (1,56 ha), così come descritti nel progetto d'intervento agli atti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Il volume di legname che potrà essere complessivamente prelevato con l'intervento è pari a ca. 846,42 mc (di cui 765,33 mc in Castagneto e 81,09 mc in Acero-tiglio-frassineto). Tali valori sono indicativi, in quanto dipendono dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante.
2. Il taglio di diradamento secondo quanto previsto in progetto dovrà garantire il rilascio di una

copertura compresa tra il 75% e il 50% nell’area a Castagneto (diradamento forte) e del 75% nell’area a Acero-tiglio-frassineto (diradamento debole).

3. I gruppi di piante e/o le piante singole dovranno essere rilasciati sull’intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi).
4. Dovranno essere rispettati i dettami dell’art. 42 del Reg. for. in merito alla tutela delle specie forestali spontanee sporadiche.
5. Dovranno essere rilasciati gli alberi “habitat” contrassegnati sulla base dell’individuazione dell’indice di biodiversità potenziale, legato al progetto Life Climate Positive in corso sul sito di intervento.
6. Prima dell’inizio dell’intervento nell’area di Tiglio-acero-frassineto, il professionista dovrà procedere a contrassegnare su tutta la superficie le piante da abbattere o da preservare.
7. Nelle fasi di abbattimento, concentramento ed esbosco non dovranno essere arrecati danni alle piante da rilasciare (ceppaie, parti basali del fusto e apparati radicali superficiali), al sottobosco e al suolo e dovrà essere applicata particolare cautela nella protezione della rinnovazione presente.
8. Il materiale abbattuto, per cui non è previsto l’esbosco, così come lo scarto da lavorazione (ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni) dovranno essere trattati ai sensi dell’art. 33 del Regolamento forestale. Pertanto dovranno essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni non superiori a 10 mt steri, o ancora potranno essere utilizzati per la chiusura e la protezione delle vie di esbosco e delle tracce di passaggio dei mezzi di cantiere.
9. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si dovranno osservare le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l’abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell’art. 10 della L.r. n. 15/2018. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d’acqua.
10. L’allestimento dei tracciati temporanei necessari alla realizzazione dell’intervento selvicolturale previsto deve seguire rigorosamente le disposizione dell’art. 48 del Regolamento Forestale, in particolare sono consentiti:
 - tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. I tracciati non devono superare una lunghezza massima di 200 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata dall'attività forestale, una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza massima della sezione di scavo a monte non superiore a 1 metro in funzione della pendenza, aumentabile fino a 1,5 metri per tratti non superiori al 5 per cento della lunghezza;
 - piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi, il deposito temporaneo del legname, l'installazione e l'uso delle macchine e attrezzature. La loro realizzazione deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico; la frequenza e la distribuzione delle piazzole di interscambio devono contemperare le esigenze d'uso del tracciato con la morfologia del terreno;
 - linee di avvallamento per gravità, coincidono con formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecole o canaloni oppure elementi artificiali temporanei come risine ancorate temporaneamente al terreno;
 - linee di esbosco aeree, consistenti in varchi o corridoi atti a consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune (linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l'esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.
11. A conclusione dell'intervento dovranno essere eseguite tutte le operazioni di seguito riportate, secondo i disposti dell’art. 34, comma 2 del Regolamento Forestale:

- ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
- sistemazione delle linee di avvallamento per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;
- in merito ai tracciati temporanei a fondo naturale di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a): chiusura e protezione degli accessi; realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.

12. Nel rispetto dell'art. 34, comma 2 bis del Regolamento Forestale, le piazzole temporanee di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) dovranno essere ripristinate al termine dei lavori.
13. Sempre in fase di chiusura del cantiere e con particolare riferimento ai tracciati di uso ed allestimento temporaneo percorsi da mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.

c) DI STABILIRE CHE:

c.1 i lavori di taglio ed esbosco **dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (Regolamento forestale, art. 6).

c.2 **entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa** allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte **la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato.

d) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo al Richiedente *omissis* e DI TRASMETTERE al Nucleo Carabinieri-Forestale di Saluzzo.

e) DI DARE ATTO CHE:

e.1 il presente provvedimento è emanato in data anteriore alla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

e.2 per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

e.3 dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

e.4 il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;

e.5 l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena

conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo